



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Roma, 18 maggio 2020

DPCM 17 maggio 2020	
ART. 1	Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Attività ludiche, ricreative ed educative	<p>Dal <u>15 giugno 2020</u>, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi Protocolli di sicurezza conformi alle <u>Linee guida di cui all'allegato 8</u>.</p> <p>Alle Regioni e alle Province autonome è concesso stabilire una diversa data anticipata o posticipata.</p>
Attività sportiva di base e motoria	<p>Dal <u>25 maggio 2020</u>, è consentita, con il rispetto del distanziamento sociale e senza assembramenti, l'attività sportiva di base e motoria in generale presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati.</p> <p>A tali fine si dovrà fare riferimento alle <u>Linee guida che saranno emanate dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio</u>, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome alle quali è parimenti concesso stabilire una diversa data anticipata o posticipata.</p>
Funzioni religiose	<p>Consentite con la partecipazione dei fedeli dal <u>18 maggio 2020</u>, nel rispetto dei <u>Protocolli di cui agli allegati da 1 a 7</u>.</p>
Manifestazioni pubbliche	<p>Consentite solo in forma "statica" e a condizione che siano rispettate le distanze sociali e le altre misure di contenimento nel rispetto delle prescrizioni <u>imposte dal Questore</u>.</p>
Spettacoli	<p>Dal <u>15 giugno 2020</u>, gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto e cinematografiche e in altri spazi <u>anche all'aperto</u>, potranno svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati e sempre che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per il personale sia per gli spettatori (<u>MAX 100 all'aperto e MAX 200 al chiuso per ogni singola sala</u>).</p> <p>Alle regioni e alle province autonome è concesso stabilire una diversa data anticipata o posticipata.</p> <p>Le attività dovranno essere organizzate secondo le <u>Line guida di cui all'allegato 9</u>.</p> <p>Restano comunque <u>sospese le attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi</u>.</p>
Centri benessere, termali, culturali e sociali	<p>Attività sospese fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza erogate <u>dai centri termali</u>.</p>
Musei e luoghi di cultura	<p>Apertura consentita a condizione che gli istituti museali e i soggetti gestori dei luoghi di cultura - tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno) - garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro.</p> <p>Il servizio è organizzato tenendo conto dei <u>Protocolli o Linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome</u>.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura potranno individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.</p>
Congressi, meeting ed eventi sociali	<p>Sono sospesi quelli in cui è coinvolto il personale sanitario o il personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.</p> <p>E' differita <u>dopo il 14 giugno 2020</u> ogni altra attività convegnistica o congressuale.</p>
Strutture residenziali	<p><u>L'accesso di parenti e visitatori</u> a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.</p>
Attività commerciali al dettaglio	<p>Sono consentite, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</p> <p>E' richiesto il rispetto dei contenuti di <u>Protocolli o Linee guida</u> idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, <u>adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome</u> nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali <u>e comunque in coerenza con i criteri</u> di cui all'allegato 10.</p> <p>Si raccomanda altresì l'applicazione delle <u>misure di cui</u> all'allegato 11.</p>
Ristorazione	<p>Sono consentite le attività dei servizi di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie <u>a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i Protocolli o le Linee guida applicabili</u> idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</p> <p>Detti Protocolli o Linee guida sono adottati dalle regioni (o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome) <u>nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle Linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui</u> all'allegato 10.</p> <p>Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p> <p>Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.</p>
Servizi alla persona	<p>Sono consentiti alle medesime condizioni previste per i servizi di "ristorazione".</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti i servizi alla persona già consentite sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie e tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse).
Trasporto pubblico locale	<p>La programmazione dei servizi erogati dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea è disposta dai Presidenti delle regioni al fine di provvedere alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.</p> <p><u>Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio Decreto, può disporre, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.</u></p>
Stabilimenti balneari	<p>Sono consentite le attività alle medesime condizioni previste per i servizi di "ristorazione".</p> <p>Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il distanziamento sociale di almeno 1 metro, <u>secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.</u></p>
Strutture ricettive	Sono consentite le attività <u>nel rispetto dei Protocolli e delle Linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10</u> , tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
ART. 2	Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
	Tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, <u>rispettano i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 di cui all'allegato 12</u> , nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, <u>il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020, di cui all'allegato 13</u> , e <u>il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.</u>
ART. 3	Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
	<p>E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.</p> <p>E' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16.</p> <p><u>E' fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.</p> <p>Ai predetti fini possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.</p>
ART. 6	Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero
	<p>Dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Stati membri dell'Unione Europea;b) Stati parte dell'accordo di Schengen;c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;d) Andorra, Principato di Monaco;e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano (<i>si fa presente che in base al comma 5 dell'art. 1 del D.L. 33/2020 "gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione"</i>). <p>Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) ad e) ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.</p>
ART. 9	Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
	<p>Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario <u>vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici Protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.</u></p> <p>Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, <u>possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista di 1 metro.</u></p>

